

Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

(OASA)

Modifica del ...

Disegno del 03.05.2010

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli

ordina:

I.

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 3

³ L'autorità cantonale competente in materia di stranieri può confiscare una carta di soggiorno qualora non siano più adempite le condizioni per il soggiorno e l'interessato sia tenuto a lasciare la Svizzera.

Capitolo 5 Carta di soggiorno

Art. 71 Carte di soggiorno secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStr

¹ Lo straniero assoggettato all'obbligo del permesso riceve una carta di soggiorno conformemente all'articolo 41 capoverso 1 LStr. La carta di soggiorno attesta un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L), un permesso di dimora (permesso B) o un permesso di domicilio (permesso C).

² Lo straniero assoggettato all'obbligo del permesso esercitante un'attività lucrativa non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi (art. 12 cpv. 1) riceve un'autorizzazione d'entrata anziché una carta di soggiorno.

³ Per disciplinare il loro soggiorno, gli artisti di cabaret (art. 34) e gli artisti e musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b) ricevono, a prescindere dalla durata

RS

¹ RS 142.201

del soggiorno, un attestato di lavoro nonché una carta di soggiorno se l'ingaggio è superiore a tre mesi.

Art. 71a Altri permessi di soggiorno

¹ Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto particolare:

- a. la persona autorizzata a lavorare in Svizzera entro la zona frontaliere (frontaliere, permesso G) conformemente all'articolo 35 LStr;
- b. il richiedente l'asilo per la durata della procedura d'asilo (permesso N) conformemente all'articolo 42 LAsi;
- c. la persona ammessa provvisoriamente fino alla revoca dell'ammissione provvisoria (permesso F) conformemente all'articolo 41 capoverso 2 LStr;
- d. la persona bisognosa di protezione per la durata della protezione provvisoria (permesso S) conformemente all'articolo 74 LAsi;
- e. la persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni che gode di un accesso facilitato al mercato del lavoro in virtù dell'articolo 22 dell'ordinanza sullo Stato ospite del 7 dicembre 2007² e che svolge un'attività economica sul mercato del lavoro svizzero (permesso Ci).

² La persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni ottiene una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE conformemente all'articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza sullo Stato ospite.

Art. 71b Carta di soggiorno non biometrica

¹ Secondo le istruzioni dell'UFM, i Cantoni consegnano una carta di soggiorno non biometrica alle persone seguenti:

- a. i cittadini dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro famigliari cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS che esercitano il loro diritto alla libera circolazione delle persone;
- b. le persone di cui all'articolo 71a capoverso 1.

² La carta di legittimazione rilasciata dal DFAE alle persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni conformemente all'articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza sullo Stato ospite è una carta di soggiorno non biometrica.

³ La carta di soggiorno non biometrica può essere rilasciata:

- a. sotto forma di carta senza elementi biometrici;
- b. in forma cartacea.

² RS 192.121

Art. 71c Carta di soggiorno biometrica

¹ Il cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS che non ha mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione delle persone ottiene una carta di soggiorno biometrica.

² Il cittadino di cui al capoverso 1 coniugato con un cittadino svizzero ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro della famiglia».

³ Conformemente alle esigenze del Regolamento (CE) n. 1030/2002 modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008, sul microchip della carta di soggiorno biometrica sono registrati l'immagine del volto, due impronte digitali e i dati del titolare iscritti nella zona a lettura ottica.

⁴ I cittadini di cui al capoverso 1 che sono in possesso di un permesso non biometrico rilasciato dopo il 12 dicembre 2008 secondo le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1030/2002 possono conservarlo fino alla scadenza della sua durata di validità.

Art. 71d Registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma

¹ L'autorità che rilascia la carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente se questi non ne ha fornita una oppure ne ha fornita una che non soddisfa le esigenze stabilite.

² L'autorità rileva le impronte prese a dita piatte dell'indice sinistro e dell'indice destro del richiedente. In caso di assenza dell'indice, di qualità insufficiente dell'impronta o di ferita al polpastrello è rilevata anzitutto l'impronta del maggiore, poi sussidiariamente quella dell'anulare o del pollice. Se il rilevamento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell'altra mano.

³ Le impronte digitali sono registrate a partire dall'età di sei anni.

⁴ La fotografia è scattata sin dalla nascita.

⁵ La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d'età.

⁶ Le persone di cui, per ragioni fisiche, è impossibile rilevare le impronte digitali sono esentate dall'obbligo di darle.

Art. 71e Presentazione dinanzi all'autorità

¹ In occasione del rilascio della prima carta di soggiorno lo straniero è tenuto a presentarsi all'autorità di rilascio.

² L'autorità di rilascio può dispensare il richiedente affetto da gravi infermità fisiche o psichiche dal presentarsi personalmente se l'identità può essere stabilita inequivocabilmente in altro modo e se i dati necessari possono essere ottenuti altrimenti.

³ L'autorità cantonale di rilascio è libera di esigere che il richiedente si presenti in occasione del rinnovo della carta di soggiorno.

Art. 71f Attualizzazione della carta di soggiorno biometrica

Le autorità cantonali possono esigere dagli adulti e dai minori una registrazione dei dati biometrici prima dello scadere del termine di cinque anni previsto dall'articolo 102a capoverso 2 LStr qualora siano constatate importanti modifiche della fisionomia tali da impedire l'identificazione del titolare della carta di soggiorno al momento del controllo.

Art. 71g Obbligo dei Cantoni

I Cantoni riprendono la carta di soggiorno e la pertinente procedura di allestimento alle condizioni che la Confederazione ha convenuto con i terzi incaricati di produrre la carta di soggiorno.

Art. 72 Titolo, Presentazione della carta di soggiorno

Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare o consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine adeguato.

Art. 72a Lettura delle impronte digitali

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) designa le imprese di trasporto aereo e le società aeroportuali abilitate a leggere le impronte digitali registrate sul microchip al momento del controllo dei passeggeri precedente l'imbarco, in base ai criteri seguenti:

- a. il rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze;
- b. il numero di persone che, all'arrivo in Svizzera, non dispongono dei documenti di viaggio necessari, dei visti o dei titoli di soggiorno;
- c. l'affidabilità dei documenti di viaggio e d'identità emessi dagli Stati non membri dell'UE o dell'AELS;
- d. la constatazione di comportamenti fraudolenti o di nuovi metodi necessitanti una lettura delle impronte digitali.

² Determina i luoghi e la durata dei controlli.

³ L'UFM è autorizzato a comunicare i diritti di lettura per i dati del microchip oggetto di una protezione speciale (impronte digitali) agli Stati con cui il Consiglio federale ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 41a capoverso 2 LStr, alle autorità svizzere autorizzate a procedere alla lettura delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 102b LStr nonché alle imprese e alle società designate in applicazione del capoverso 1.

Capitolo 5a Centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica

Art. 72b Prova della buona reputazione

¹ Come prova della buona reputazione del centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica, l'UFM può esigere, oltre al controllo di sicurezza delle persone, che, conformemente all'articolo 41*b* LStr, le persone fisiche o giuridiche o i loro organi forniscano segnatamente i documenti seguenti:

- a. l'estratto del casellario giudiziale centrale;
- b. l'estratto del registro di commercio;
- c. gli estratti degli ultimi dieci anni del registro esecuzioni e fallimenti;
- d. il curriculum vitae, compresi tutti gli impegni d'affari;
- e. una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie degli ultimi dieci anni;
- f. l'elenco di tutte le indagini penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi dieci anni.

² Sono considerati aventi diritto economico e titolari di quote che hanno un'influenza determinante sull'impresa le persone che dispongono di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Se lo ritiene necessario, l'UFM può esigere anche i documenti delle persone la cui partecipazione diretta o indiretta è inferiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.

³ Se una delle persone menzionate ai capoversi 1 e 2 aveva la propria sede o il proprio domicilio all'estero durante i precedenti dieci anni, essa deve fornire i documenti esteri corrispondenti.

⁴ L'UFM può chiedere al centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica di cui all'articolo 41*b* LStr di verificare regolarmente in modo autonomo la buona reputazione delle persone interessate e di confermare che godono di una buona reputazione.

Art. 72c Obbligo di produzione e di controllo

¹ L'UFM può chiedere al centro di cui all'articolo 41*b* LStr e, se necessario, ai membri del gruppo d'impresе, di fornirgli segnatamente i documenti seguenti:

- a. i conti annuali controllati;
- b. l'elenco di tutti gli aventi diritto economico e di tutti i titolari di quote;
- c. informazioni sull'organizzazione dell'impresa e sulle responsabilità delle singole persone;
- d. il sistema di gestione della qualità certificato e adatto alla produzione di carte di soggiorno;

- e. il piano delle misure di sicurezza che illustra in particolare quelle volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle carte di soggiorno da produrre nonché delle loro componenti;
- f. la descrizione delle misure adottate per acquisire, mantenere allo stesso livello e sviluppare le conoscenze specifiche e le capacità nel settore delle carte di soggiorno.

² I conti annuali sono controllati ogni anno nell'ambito di una revisione ordinaria da un organo di revisione economicamente e giuridicamente indipendente. Le imprese abilitate come periti revisori ai sensi dell'ordinanza del 22 agosto 2007³ sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, possono esercitare la funzione di organo di revisione. Alle imprese con sede all'estero si applicano le esigenze estere corrispondenti.

³ Il centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica di cui all'articolo 41b LStr fornisce regolarmente la prova che rispetta e mantiene aggiornato il sistema di gestione della qualità e il piano delle misure di sicurezza.

Art. 87, cpv. 4

⁴ Le due impronte digitali e l'immagine del volto sono utilizzate per rilasciare una carta di soggiorno conformemente al Regolamento (CE) n. 103/2002 modificato dal Regolamento (CE) n. 308/2008. L'accesso a tali dati è disciplinato dall'ordinanza SIMIC (allegato I).

Art. 90a

È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 15 capoverso 3, 63 o 72.

³ RS 221.203.2

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il.... .

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

L'allegato 1 dell'ordinanza SIMIC è modificato come segue:

Allegato 1

Campi di dati SIMIC	UFM*				Partner dell'UFM																								
					PS*	UCL	OCS*	CP	ASC	fedpol				SIC	TAF I	UCC	RES*	DFAE*	TAF II	UFG	COM	Cit	CDF	SCAR	AFC	CdA			
	I	II	III	IV							I	II	III	IV															
2. Settore degli stranieri																													
a. Identità																													
Data di registrazione	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
Statuto personale (codice)	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							W
Fotografia																													
Abrogato																													
Firma																													
Abrogato																													
e. Soggiorno e partenza																													
Tipo di permesso	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	W		
Data effettiva d'entrata*	B	B	A	B	B	B	A	A			A	A	A	A	A	A				A	A	A	A			W			
Data determinante per il domicilio	B	B	A	A	B	A					A				A	A				A					A				
Data cambiamento statuto	B	B	A	A	B	A									A	A				A					A				
Motivo della data determinante	B	B	A	A	B	A									A	A				A									
Data di notifica-	B	B	A	A	B	B									A	A													

II.

L' Ordinanza del 24 ottobre 2007⁵ sugli emolumenti LStr è modificata come segue:

Art. 8 Emolumenti massimi

¹ Gli emolumenti cantonali massimi relativi ad autorizzazioni previste dal diritto degli stranieri ammontano a:

	Fr.
a. per l'autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l'assicurazione del rilascio di un permesso	95
b. per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri	95
c. per l'autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione (decisioni interne)	95
d. per il rilascio del permesso di domicilio	95
e. per la proroga di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri	75
f. per la proroga del termine di controllo della carta di soggiorno certificante il domicilio	65
g. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all'estero	65
h. per la proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente	25
i. per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale	25
j. per il cambiamento di indirizzo nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC)	25
k. per la conferma della notifica dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti	25
l. per tutte le restanti modifiche alla carta di soggiorno	40

² Gli emolumenti cantonali massimi relativi all'allestimento e alla produzione delle carte di soggiorno ammontano a:

a. per l'allestimento, la sostituzione e tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno biometrica	22
b. per l'allestimento, la sostituzione e tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno non biometrica	10

⁵ RS 142.209

³ Gli emolumenti cantonali relativi al rilevamento e alla registrazione dei dati biometrici ammontano a 20 franchi.

⁴ Per gli stranieri che possono appellarsi all'Accordo di libera circolazione delle persone⁶ o alla Convenzione AELS⁷ l'emolumento per la carta di soggiorno di cui al capoverso 1 lettere a, b, c ed e nonché al capoverso 2 lettera b, ammonta al massimo a 65 franchi.

⁵ Agli stranieri che possono appellarsi all'Accordo di libera circolazione delle persone o alla Convenzione AELS, e che presentano un'assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a), la competente autorità cantonale rinuncia a prelevare un emolumento supplementare.

⁶ Per le persone non coniugate minori di 18 anni, che possono appellarsi all'Accordo di libera circolazione delle persone o alla Convenzione AELS, l'emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j ammonta a 12.50 franchi, negli altri casi al massimo a 25 franchi

⁷ I capoversi 4-6 si applicano per analogia ai membri stranieri della famiglia di un cittadino svizzero che possono appellarsi all'articolo 42 capoverso 2 LStr.

⁸ Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4, 6 e 7.

⁹ Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo.

⁶ RS 0.142.112.681

⁷ RS 0.632.31